



Dec. di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF **Settore Pianificazione rurale e forestale - Protezione Civile – Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico - Trasporto Pubblico Locale – SIT**

DECRETO del PRESIDENTE n. **83** DEL **13/08/2015**

OGGETTO: **L.R.20/2002 e smi: Calendario venatorio provincia di Massa Carrara stagione 2015-2016, testo coordinato con il Calendario Venatorio della Regione Toscana 2015-2016. Approvazione**

Allegati n. 1

L'anno 2015 addì 13(tredici) del mese di agosto in Massa, nella sede della Provincia di Massa-Carrara, il Presidente Narciso Buffoni, con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott Giorgio Matellini

ADOPTA

il Decreto di seguito riportato

Oggetto: *L.R.20/2002 e smi: Calendario venatorio provincia di Massa Carrara stagione 2015-2016, testo coordinato con il Calendario Venatorio della Regione Toscana 2015-2016. Approvazione*

IL PRESIDENTE

Visti e considerati:

La Legge 7 Aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i. ed il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m. art. 50 “Competenze del Presidente della Provincia” e ritenuta la propria competenza in merito al presente atto;

premesse che:

la Legge 11 febbraio 1992 n.157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 18, e successive modifiche;

la Legge Regionale Toscana 12 gennaio 1994 n. 3 e successive modifiche, di recepimento della L.157/92 e in particolare l’art.28, comma 11 e l’art.30 che dispongono in merito al calendario venatorio;

la Legge n. 248 del 2 dicembre 2005 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) ed in particolare l’art. 11-quaterdecies, comma 5;

la Legge Regionale Toscana n. 20 del 10 giugno 2002 “Calendario Venatorio”, e successive modifiche ed integrazioni;

la Legge Regionale Toscana n. 29 del 18 giugno 2012, ed in particolare l’art. 65, con il quale si modificano i commi 5 e 6 dell’art. 7 della L.R. 20/2002;

la Sentenza della Corte Costituzionale n. 90 del 20/05/2013, che dispone, tra l’altro, l’incostituzionalità dei commi 1-5 e 6 bis della predetta L.R. 20/2002;

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 419 del 3/06/2013 e 481 del 9/06/2014, inerenti i periodi e modalità di caccia agli ungulati;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 30/06/2014 di approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015, dopo essere stato sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), comprensivo di Valutazione di Incidenza, in attesa di pubblicazione sul Burt;

la Delibera di Giunta Regionale n 454 del 16.06.2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di Protezione speciale (ZPS);

il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana il 26.07.2011, n. 33/R e successive modifiche ed integrazioni;

le linee guida per la gestione di cervidi e bovidi redatte da ISPRA nel 2013;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 04.03.2015 inerente tempi e specie cacciabili in Toscana;

Rilevato che ai sensi della predetta L.R. 20/2002 e s.m.i. alle Amministrazioni provinciali le competono seguenti integrazioni:

- regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 e il 31 gennaio 2016, la caccia vagante e l'uso del cane (art. 3, comma 2);
- nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), approvare piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente (art. 7 comma 6);
- sentito il Comitato di gestione dell'ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le Aziende faunistico-venatore e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso fra il 1 e il 31 gennaio 2016 (art. 8, comma 4);
- adottare misure di eradicazione della minilepre consentendone l'abbattimento (art 8, comma 4bis);
- decidere se la caccia alla beccaccia debba avvenire esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca (art. 3 comma 7bis).

Rilevato che ai sensi della D.G.R. n. 377 del 04.03.2015:

- la caccia la cinghiale nella Provincia di Massa Carrara è autorizzata dal 1 ottobre 2015 al 31 Dicembre 2015. Le province definiscono le eventuali zonizzazioni del prelievo ed eventuali disposizioni di dettaglio per l'organizzazione del prelievo a livello locale.

Rilevato che ai sensi della D.G.R. n. 481 del 09.06.2014:

- nell'ambito dei piani di abbattimento degli ungulati in selezione di cui all' articolo 7, comma 6, della l.r. 2012002, il prelievo dei capi assegnati è consentito per cinque giorni alla settimana, escluso il martedì e il venerdì, nei periodi diversi dal periodo 15 settembre 2015- 31 gennaio 2016.

Rilevato che ai sensi della D.G.R. n. 377 del 04.03.2015, le Province possono:

- autorizzare nelle Aziende Faunistico Venatorie, nelle Aziende Agriturismo Venatorie e in specifici distretti individuati all'interno degli ATC, il prelievo del fagiano nel mese di gennaio 2016 in presenza di specifici piani di prelievo.
- determinare, per la pernice rossa e la starna, limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;

Rilevato che ai sensi dell'art.8 comma 1 della L.R. 20/2002, le Province possono richiedere alla Regione Toscana di permettere, nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni, alcune forme di caccia in pre-apertura ;

Tenuto conto che:

- in base alle norme sopra richiamate ed agli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale nel PFV, l'ufficio ha provveduto a formulare una proposta tecnica relativa alle integrazioni ed agli altri adempimenti provinciali inerenti l'attuazione della LR 20/2002 e s.m.i. per la stagione venatoria 2015/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 02/07/2015 la Provincia di Massa Carrara ha approvato i tempi per il prelievo selettivo di capriolo “Approvazione Piano di gestione e prelievo del capriolo nell'ATCMS13 - Stagione Venatoria 2015-2016” ;
- sulla base dei rilievi tecnici e delle segnalazioni di danni alla produzione agricola, secondo quanto

previsto dall'art. 37 quater della LR 3/94, l'ufficio ha inoltre provveduto a richiedere alla Regione Toscana per lo storno l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 37 bis e seguenti della L.R. 3/94;
- l'approvazione delle integrazioni provinciali al calendario venatorio regionale riveste carattere di urgenza in quanto prima dell'inizio dell'attività, prevista nella giornata di preapertura per il giorno 2 settembre 2015, occorre approntare i materiali per la comunicazione online agli interessati previsti all'art. 28 comma 9 della L.R. 3/94;

Sentito l' ATCMS13 e ricevuta in proposito una proposta di calendario venatorio depositata in atti di ufficio;

Sentite in proposito le Associazioni venatorie, ambientaliste ed agricole attraverso specifico incontri svolto dal settore;

Richiamato l'art. 19 del D.Lgs1. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e l'art. 71 del vigente Statuto Provinciale;

Dato atto che:

– il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa vigente, nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure ed in attuazione degli indirizzi del PFV approvato dal Consiglio Provinciale;

– la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e non necessita pertanto del parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

– DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli richiesti, ai sensi del T.U.E.L./2000 art. 49 comma 1:

- parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore B6, Dr Geol. Gianluca Barbieri;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;

D E C R E T A

1. di approvare, in attuazione degli indirizzi del PFV provinciale, e del calendario venatorio regionale, il testo coordinato con le integrazioni provinciali per l'annata venatoria 2015/2016 così come riportato nell'allegato “A” parte integrante della presente deliberazione;

2. di stabilire, ai fini della comunicazione agli interessati, ivi compreso quanto previsto all'art. 28 comma 9 della L.R. 3/94 concernente la consegna a ciascun cacciatore di copia del calendario venatorio provinciale, che anche per l'annata venatoria 2015/2016:

- il Calendario venatorio è reso disponibile on line sul sito istituzionale dell'Ente direttamente acquisibile dagli interessati;

- su richiesta degli interessati gli uffici possono provvedere alla stampa delle copie richieste in base ai regolamenti provinciali vigenti;

- la cartografia ufficiale è consultabile on-line dal sito www.provincia.ms.it (<http://gisnetwork.provincia.ms.it/LAPROVINCIA.aspx>);

5. di incaricare il Dirigente del Settore B6 dell' attuazione dei provvedimenti connessi e conseguenti, compresa la diffusione agli interessati del calendario venatorio con le integrazioni provinciali poste in allegato;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

7. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente;

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni

Il Presidente
Narciso Buffoni

ALLEGATO ALL'ATTO

Decreto del Presidente n° 83 DEL 13/08/2015

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

(ART. 49 DEL D.lgs 267/2000)

(Dott.Gianluca Barbieri)

Dirigente Settore

Pianificazione Rurale e Forestale-Protezione Civile-Politiche Comunitarie e Sviluppo
Economico-Trasporto Pubblico Locale-Sit

favorevole

contrario*

***se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato alla presente proposta.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott Giorgio Matellini

IL PRESIDENTE

Narciso Buffoni

ALLEGATO "A"

Decreto del Presidente 83

DEL 13/08/2015

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

CALENDARIO VENATORIO 2015-2016

(Testo coordinato con il Calendario venatorio Regionale DGR n.377 del 30/03/2015)

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Vista la legge quadro nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R.T. 12 gennaio 1994 n. 3 attuativa in materia di Caccia così come modificata dalla Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012 ,n.29 del 18 giugno 2012;
- Vista la L.R. 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario Venatorio Regionale), così come novellata dalla LR 3/2010 e modificata dalla L.R. n.29/2012;
- Visto il D. P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011," Regolamento di attuazione della LR 3/94;
- Visto anche tutte le successive modifiche e integrazioni intercorse per le sopra citate normative;
- Vista la DGR n. 377 dell'30/03/2015, che approva il calendario venatorio regionale per la stagione 2015-2016, che fissa tempi e modalità di prelievo delle specie faunistiche cacciabili;
- Atteso di recepire integralmente il calendario regionale con le modifiche (in grassetto o corsivo), consentite dalla sopra citata L.R. n. 20/2002 e smi ed in corsivo opportune precisazioni;

RENDE NOTO

CAPO I - STAGIONE VENATORIA

Art.1-Stagione venatoria e giornate di caccia.

1- La stagione venatoria ha inizio il **20 settembre 2015 e termina il 31 gennaio 2016.**

2- Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere tra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, *nel rispetto delle regolamentazioni relative alle singole specie, di cui agli articoli successivi.*

3- Nel periodo dal **1 ottobre al 30 novembre 2015**, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento (*temporaneo o fisso*) alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria, *fino al raggiungimento delle giornate consentite.*

Art.2 - Giornata venatoria.

1- L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra il 20 settembre 2015 e il 31 gennaio 2016, sono indicati i seguenti specifici orari:

- a)- dal 20 settembre al 30 settembre 2015: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 (ora legale);
- b)- dal 1 ottobre al 15 ottobre 2015: dalle ore 6.30 alle ore 18.30 (ora legale);
- c)- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6.45 alle 18.15 (ora legale);
- d)- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre 2015: dalle ore 5.45 alle ore 17.15;
- e)- dal 1 novembre al 15 novembre 2015: dalle ore 6.00 alle ore 17.00;
- f)- dal 16 novembre al 30 novembre 2015: dalle ore 6.15 alle ore 16.45;
- g)- dal 1 dicembre al 15 dicembre 2015: dalle ore 6.30 alle ore 16.38;
- h)- dal 16 dicembre al 31 dicembre 2015: dalle ore 6.45 alle ore 16.45;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

i)- dal 1 gennaio al 15 gennaio 2016: dalle ore 7.00 alle ore 17.15;

l)- dal 16 gennaio al 31 gennaio 2016: dalle ore 6.45 alle ore 17.30.

2- Fanno eccezione:

- la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto, secondo gli orari di cui sopra;

- la caccia al cinghiale in battuta che potrà avere inizio nel rispetto degli orari come di seguito riportati:

1) Nel mese di ottobre 2015:

Giornata	Inizio (ora legale)	Inizio (ora solare)
Mercoledì	08:00	07:00
Giovedì	08:00	07:00
Domenica	08:00	07:00

2) A partire dal mese di novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015:

Giornata	Inizio (ora legale)	Inizio (ora solare)
Mercoledì		07:00
Sabato		09:00
Domenica		07:00

- la caccia alla beccaccia inizia mezz'ora dopo l'orario consentito e termina mezz'ora prima del tramonto e può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca

CAPO II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art.3 - Modalità e forme di caccia.

1- L'esercizio venatorio *dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016* è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e da appostamento fisso o temporaneo, **ad eccezione delle riduzioni previste all'art.9 e dal successivo comma 2.**

2- *Nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 gennaio 2016, la caccia vagante con o senza l'uso del cane è consentita in tutto il territorio a caccia programmata dei Comuni di Massa, Carrara, Montignoso, mentre nel restante territorio provinciale, corrispondente alla A.R.P.V (area di razionalizzazione del prelievo venatorio) è consentita, nello stesso periodo, solo nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.*

2 *bis.*- *Dal 9 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, su tutto il territorio a caccia programmata dell'ATC MS13, è vietato l'uso del cane da seguita, per pista di sangue, terrier e razze affini, ad eccezione dei seguenti casi:*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- a) nella caccia al cinghiale regolarmente esercitata sia in forma di battuta che in forma singola;
- b) nelle battute di caccia alla volpe autorizzate dall'A.T.C. MS13;
- c) nelle battute di contenimento della specie cinghiale autorizzate dalla Provincia.

3- E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, *quale ad esempio canna comune (Arundo donax), ginestra (Spartium junceum), ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), scopa (Erica scoparia)* ed altra vegetazione appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4- Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5- L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all' art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.

6- Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate *e al momento dell'abbandono della postazione usata, alla raccolta dei bossoli intorno alla stessa.*

7- *Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.*

7bis- La caccia alla beccaccia in provincia di Massa Carrara è consentita esclusivamente in forma vagante con o senza l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

8- La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di cinque partecipanti.

9- *L'esercizio dell'attività venatoria è vietato all'interno del Parco Regionale della Alpi Apuane e nelle aree contigue intercluse (aree estrattive all'interno del Parco), così come previsto dalle LR 65/97 ed 81/98, modificata dalla LR 65/2000 identificate nelle cartografie allegate a detta normativa;*

10- Nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco delle Alpi Apuane, (art.23 L.R.3/94):

- il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non può essere superiore a 40;

-il carniere giornaliero della beccaccia (Scolopax rusticola) è ridotto numericamente del 50% rispetto agli altri territori provinciali, con eventuale arrotondamento all'unità superiore;

-il carniere giornaliero delle altre specie di fauna migratoria, è ridotto a 15 capi, con sola eccezione per il colombaccio (Colomba palumbus);

-la giornata di caccia all'interno dell'area contigua dovrà essere segnalata nel tesserino venatorio regionale con cerchietto esterno al rettangolo relativo alla voce "giorno" del nuovo tesserino venatorio;

11-nelle aree contigue del parco, ricadenti all'interno delle Z.P.S., di cui alla Direttiva 79/409/CEE, è vietata la caccia.

Art. 4 - Carniere giornaliero.

1- Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i 2 (due) capi di selvaggina stanziale ed i 20 (venti) capi di selvaggina migratoria **(ridotti a 15 capi nelle zone contigue al Parco regionale delle Alpi Apuane, ad esclusione del colombaccio)**

2- Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

a)-lepre: 1 (un) capo;

b)-palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 (otto) capi complessivi;

c)-beccaccia: 3 (tre) capi (**ridotti a 2 nelle zone contigue al Parco regionale delle Alpi Apuane**);

d)-tortora: 10 (dieci) capi.

2bis- Il prelievo stagionale di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

a)-allodola: 100 (cento) capi per cacciatore;

b)-codone, quaglia, tortora e pavoncella: 25 (venticinque) capi per specie e per cacciatore;

c)-beccaccia e moretta: 20 (venti) capi per specie e per cacciatore;

d)-combattente e pernice rossa: 10 (dieci) capi per specie e per cacciatore;

e)-starna: 5 (cinque) capi per cacciatore.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

3- I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4- Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 4 bis- Sicurezza nell'esercizio venatorio

1- Tutti i cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria alla specie cinghiale, sia in forma singola che in battuta, devono indossare indumenti ad alta visibilità, inoltre i cacciatori che esercitano l'attività venatoria al cinghiale nella forma in battuta devono avere idonea formazione sulle regole di comportamento dell'esercizio venatorio svolto in sicurezza.

Art.5-Allenamento ed addestramento cani.

1-L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle 14.00 alle 19.00, su tutto il territorio provinciale non soggetto a divieto di caccia, **dal 16 agosto al 17 settembre 2015**. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia ATC MS 13. L'allenamento e addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'art.42 comma 2 della L.R. n.3/1994 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n.588/20.12.1994, anche se prive di tabellazione, e nel territorio a caccia programmata nella giornata di preapertura.

Ibis – Ai fini della tutela e della pubblica incolumità, l'allenamento e l'addestramento dei cani è comunque vietato nelle aree interessate da operazioni di controllo di popolazioni di fauna selvatica ai sensi della normativa vigente , dall'inizio al termine delle operazioni.

Art.6-Tesserino venatorio.

1- Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2- Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà marcare, con un segno () o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'Ambito Territoriale di Caccia o Istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia . Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate di caccia pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (**20 settembre 2015 – 31 gennaio 2016**). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'Art. 1 comma 3, dell'articolo 8 comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3- Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (I) o (X) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4- Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 Marzo 2016 al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato.

Art. 6 bis- Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1- Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi la provincia rilascia ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nella Provincia di Massa Carrara la distribuzione viene effettuata dall'ATCMS13. **Il tesserino, unitamente al materiale personale di caccia, dovrà essere riconsegnato all'ATC MS13 entro quindici giorni dal termine dell'attività venatoria.**

CAPO III - CALENDARIO VENATORIO

Art.7-Periodi di caccia e specie cacciabili.

1- Dal **20 settembre 2015 al 31 dicembre 2015** la caccia è consentita la caccia a: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*), e fagiano, **questa specie nelle AFV ed AAV, in presenza di piano di prelievo approvato, è cacciabile fino al 31 gennaio 2016;**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- 2- Dal **20 settembre** al **30 novembre 2015** è consentita la caccia alla starna e pernice rossa;
- 3- Dal **20 settembre** al **7 dicembre 2015** è consentita la caccia alla lepre comune;
- 4- Dal **20 Settembre 2015** al **31 gennaio 2016** la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe;
- 5- Dal **20 Settembre** al **31 ottobre 2015** è consentita la caccia al combattente;
- 6- Dal **1 ottobre** al **31 dicembre 2015** è consentita la caccia alla specie allodola;
- 7- Dal **1 ottobre 2015** al **31 gennaio 2016** è consentita la caccia alla beccaccia;
- 8- Dal **1 ottobre 2015** al **31 gennaio 2016** è consentita la caccia alla cesena, tordo sassello;
- 9- Dal **1 novembre 2015** al **31 gennaio 2016** la caccia è consentita alle specie moretta;

10- Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015 è consentita la caccia al Cinghiale in battuta, su tutto il territorio a caccia programmata dell'ATC MS13 vocato alla presenza di detta specie, nei giorni di mercoledì, giovedì e domenica, del mese di ottobre, e nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dei mesi di novembre e dicembre, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale, nel rispetto della Legislazione Nazionale, Regionale nonché del Regolamento Provinciale (Del. C.P. n.33/2007) e del Regolamento per la Gestione della specie Cinghiale nell'ATC MS13 (Del. C.d.G. n.53/2007), con orari così come definiti al precedente art.2.

Nello stesso periodo è consentita la caccia al cinghiale in battuta, nella aree non vocate, secondo le modalità indicate da ATC MS13.

Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole e per la salvaguardia della piccola selvaggina, nelle aree non vocate della provincia il cinghiale è abbattibile, anche in forma singola, con le modalità e prescrizioni di prelievo per queste aree, secondo le modalità stabilite dal Piano Annuale di Gestione predisposto dalla Provincia ai sensi dell'art. 9 della LR 3 /1994., affidandone l'attuazione all'ATC, al quale gli interessati potranno rivolgersi.

Il cinghiale è abbattibile tutto l'anno su tutto il territorio a caccia programmata e negli istituti faunistici pubblici e privati di cui alla L.R. n. 3/94, con esclusione delle aree protette di cui alla L.R. n. 49/1995, nelle forme di controllo autorizzate ai sensi dell'Art. 37 della L.R.3/94, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale con la collaborazione di ATC MS13, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Le perimetrazioni delle aree geografiche vocate e non alla presenza del cinghiale sono consultabili presso il sito ufficiale della Provincia (www.provincia.ms.it - SIT – Cartografia Piano Faunistico), e presso l'ATC MS 13.

E' sempre vietato a chiunque somministrare alimenti alla fauna selvatica al di fuori dei siti, delle modalità e tempi autorizzati dalla Provincia con apposito provvedimento.

Per le Aziende Agrituristiche venatorie si rinvia agli specifici piani approvati dalla provincia..

Nelle aree problematiche individuate dalla DGR 373 /2014 in cui la specie critica è rappresentata dal cinghiale saranno avviate le seguenti strategie venatorie:

- caccia di selezione organizzata dagli ATC con cacciatori di cinghiale abilitati alla caccia di selezione per la specie medesima, o iscritti alle squadre operanti nei distretti delle zone confinanti, o agricoltori abilitati alla caccia di selezione al cinghiale sui terreni agricoli di proprietà o in conduzione.
- caccia in battuta a partire dal 1° ottobre.

In considerazione del periodo in cui iniziano le semine primaverili, tra cui il mais e il girasole, si indica la seguente tempistica per gli abbattimenti in selezione:

CINGHIALE

1 aprile – 31 gennaio (maschi tutte le classi di età, femmine tutte le classi di età con esclusione delle femmine adulte con piccoli);

1 settembre – 31 gennaio (femmine adulte con piccoli)

11- per la specie **CAPRIOLO**, nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art.30 comma 6 della L.R. 3/94 la Provincia ha previsto il periodo di prelievo dall' **6 luglio al 30 settembre 2014** e dal **9 febbraio al 7 marzo 2016**. Nel periodo non ricompreso fra il **20di settembre 2015** ed il **31 gennaio 2016** la caccia di selezione potrà essere svolta per cinque giorni la settimana escluso il **martedì e venerdì**, nelle forme di prelievo indicate in base ai piani di assestamento delle popolazioni di capriolo.

PERIODO	CLASSE IN PRELIEVO	MODALITÀ	TOTALE GIORNI	GIORNI POSSIBILI ALLA SETTIMANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Dal 6 al 15 luglio	MA (maschi adulti) e MG (maschi giovani)	Da appostamento e alla cerca	10 gg	5 gg
Dal 15 agosto al 19 settembre	MA (maschi adulti) e MG (maschi giovani)	Da appostamento	36 gg	5 gg
Dal 20 al 30 settembre	MA (maschi adulti) e MG (maschi giovani)	Da appostamento	11 gg	3 gg fissi precisamente lunedì, mercoledì e sabato
			57 gg totali	
PERIODO	CLASSE IN PRELIEVO	MODALITÀ	TOTALE GIORNI	GIORNI POSSIBILI ALLA SETTIMANA
Dal 9 al 31 gennaio 2016	Femmine e piccoli	Da appostamento	23 gg	3 gg a scelta sui 5gg disponibili
Dal 1 febbraio al 7 marzo 2016	Femmine e piccoli	Da appostamento e alla cerca	36 gg	5 gg
			59 gg totali	

Nelle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie (AAV), sono autorizzati dalla Provincia, previo parere di ISPRA, piani di prelievo in forma selettiva, distinti per sesso ed classi di età, presentati dal concessionario, a cui si rimanda.

Nei quattro distretti individuati dall'ATC MS13, si rinvia al rispettivo Piano di prelievo 2015-2016 predisposto dallo stesso, approvato dalla Provincia con le modifiche suggerite da ISPRA, recependo quanto disposto all'Art. 89 comma 1 del decreto PGR n. 33/R/2011, e dallo specifico regolamento provinciale, al quale i selecontrollori dovranno rigorosamente attenersi.

Il Piano consente un prelievo di capi di capriolo secondo il numero, la ripartizione per distretto, classi di età, sesso e tempi di abbattimento, nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'Art. 18 comma 2 della L. 157/92 come sopra specificato e riscontrabili nello stesso piano di prelievo approvato per la stagione venatoria 2014-2015, di cui alla DD 1773 del 30/05/2014.

La caccia di selezione nei confronti del capriolo in provincia di Massa Carrara è consentita secondo le seguenti modalità:

- Dal 6 luglio al 15 luglio 2015: nelle forme da appostamento ed alla cerca;
- Dal 15 agosto al 30 settembre 2015: nella sola forma da appostamento;
- Dal 9 al 31 gennaio 2016: nella forma da appostamento;
- Dal 15 febbraio al 15 marzo 2015: nelle forme da appostamento ed alla cerca.

ORARIO: da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.

Nei periodi sopra indicati, ad eccezione del periodo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, il prelievo è consentito per tutti i selecontrollori per cinque giorni la settimana escluso il martedì e venerdì.

Nel periodo dal 20 settembre al 30 settembre 2015, solo i selecontrollori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 28, c.3, lettera d, della L.R. 3/94, possono effettuare il prelievo selettivo per 5 giorni la settimana, con esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

Nelle AFV e nelle AAV il prelievo è consentito secondo i periodi indicati nel piano di prelievo approvati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

7-La caccia al **daino, muflone e cervo** è vietata su tutto il territorio provinciale, salvo la possibilità di prelievo derivante da approvazione di specifici piani di controllo, previo parere ISPRA, o in regime di art. 37 della LR 3/94.

Art.8-Deroghe.

1- La Provincia con la Delibera di approvazione del Calendario Venatorio 2015/2016 informa che:

a)- ha presentato alla R.T. la richiesta per consentire una giornate di preapertura, solo ai cacciatori che hanno come ATC di residenza venatoria l'A.T.C MS13 ,la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (Streptopelia turtur), al merlo, al colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia su tutto il territorio a gestione programmata.

Nei giorni di cui sopra il prelievo giornaliero del colombaccio non potrà superare i 5 capi, il prelievo del merlo da appostamento temporaneo non potrà superare i 4 capi.

La Giunta Regionale nell'atto di autorizzazione della giornata di preapertura,consente la caccia nella Provincia di Massa Carrara da appostamento il giorno 2 settembre 2015, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie:

-tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia.

Tale atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

2- L'allenamento e l'addestramento dei cani, è vietato nella giornata di preapertura alla caccia..

3- Nelle Aziende Agrituristiche Venatorie è altresì consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia, la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio 2016. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate è consentito a partire dal 1 agosto 2015 fino al 15 marzo 2016.

4- Nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie per la caccia al fagiano , vigono gli specifici piani approvati dalla Provincia.

Art. 9 ULTERIORI LIMITAZIONI all'esercizio venatorio

1)Dal 20 settembre al 30 settembre 2015, nel territorio individuato da ATC MS13 come A.r.p.v., la caccia vagante con l'uso del cane è consentita nelle giornate di domenica (20-27 settembre) e giovedì (24 settembre), dalle ore 6.00 alle ore 13.00, mentre dalle ore 13.01 alle ore 19.00 è possibile unicamente l'esercizio della caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso del cane; Nelle giornate di Lunedì (21 e 28 settembre), Mercoledì (23 settembre) e Sabato (26 settembre) dalle ore 6.00 alle ore 19.00, è possibile unicamente l'esercizio della caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso del cane.

2) Dal 1 gennaio al 31 gennaio 2016, nelle giornate di lunedì e giovedì nel territorio della A.r.p.v., è consentita la caccia alla migratoria solo da appostamento, se fisso, con l'uso del cane da riporto, se temporaneo senza l'uso del cane.

3) Dal 2 Dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, le battute di caccia alla volpe con l'uso del cane da seguita dovranno essere autorizzate dal Comitato di gestione dell'ATCMS13.

4)E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio provinciale, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce , salata e salmastra.

5) Durante l'esercizio venatorio sono vietati la detenzione e l'uso di munizioni spezzate con pallini di dimensioni superiore al n. 00 (doppio zero), di munizioni alterate o manomesse e di tutte quelle munizioni spezzate con borrhaggio predisposto per tiri a lunga gittata. Sono inoltre vietati la detenzione e l'uso di munizione a palla unica, ad eccezione di coloro che stanno esercitano la caccia al cinghiale in forma collettiva o singola purché autorizzata.

6) Durante l'esercizio venatorio è vietato portare armi a canna rigata, fatta eccezione per:

- a) Chi è assegnatario di capi nel piano di prelievo selettivo degli ungulati;*
- b) Chi partecipa alla caccia al cinghiale in battuta ed è regolarmente iscritto nella lista della giornata di caccia della squadra con cui sta svolgendo l'attività venatoria;*
- c) Chi esercita la caccia al cinghiale in forma singola in possesso di regolare autorizzazione.*

7) All'interno delle Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) è vietato l'esercizio di ogni attività venatoria ad eccezione di:

- a) caccia di selezione agli ungulati se autorizzata dalla Provincia;*
- b) interventi di contenimento della specie cinghiale autorizzate dalla Provincia.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CAPO IV -NORME GENERALI

Art. 10 - Immissioni.

1-Nel territorio dell' A.T.C.MS13 le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere, fino al 15 Agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte, dove la caccia è vietata.

Art.11 - Sanzioni.

1-Per le violazioni alle norme del Calendario Venatorio, non espressamente previste dalla L.R. n.3/1994 e dalla legge n.157/92,si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'art.58 della L.R. 3/94.

2-Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale, si applica una sanzione amministrativa da Euro 5 a Euro 30.

Art.12- Norma finale

1-Per tutto quanto non previsto dal calendario venatorio, valgono le disposizioni legislative e normative vigenti in materia.

2-La Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui al regolamento regionale riguardanti l'accesso agli ATC di cacciatori provenienti da altre regioni, determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità, che sono contenute nella DGR .

ELENCO ZONE

(ai sensi dell'art. 28 comma 11 L.R. 3/94)

1 – Zone a caccia programmata

coincide con il territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia MS 13 ovvero con il territorio agro-silvo-pastorale Provinciale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all' articolo 6 bis, comma 4 della l.r. 3/1994, e non è soggetta ad altra destinazione.

Sul territorio dell'ATC MS13, ad esclusione dei Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, è istituita un'area di razionalizzazione di prelievo venatorio (A.r.p.v.)..

2 – Zone a gestione venatoria privata

Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristico Venatorie:

-A.F.V. “Monte Giogo” ubicata in Comune di Comano

-A.F.V. “Sasso Bianco” ubicata in Comune di Fivizzano

-A.F.V. “Groppo del Vescovo” ubicata in Comune di Pontremoli

-A.F.V. “Valle del Mommio” ubicata in Comune di Fivizzano

-A.A.V. “Montagne Verdi” ubicata in Comune di Licciana N.

-A.A.V. “Soliera-Agnino” ubicata in Comune di Fivizzano

-A.A.V. “ Valle del Deglio” ubicata in Comune di Bagnone

3 – Zone in divieto di caccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ELENCO degli ISTITUTI PUBBLICI A DIVIETO DI CACCIA PREVISTI NEL

P.F.V.P. 2012/2015 (1) Zona di ripopolamento e cattura ZRC “Fiume Magra” in fase di costituzione

(2) Parchi :

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano;

Parco Regionale delle Alpi Apuane ;

(3) Oasi di Protezione

Brattello (Pontremoli)

(4) Zone di Protezione lungo rotte di migrazione:

Area costiera: Comuni di Carrara, Massa e Montignoso ;

Aulla ; Bagnone ; Pontremoli I ; Pontremoli II e Zeri.

(5) Valichi Montani: Brattello (Pontremoli), Cerreto (Fivizzano), Cirone (Pontremoli), Cisa (Pontremoli), Due Santi (Zeri e Pontremoli), Lagastrello (Comano), Tre Confini (Zeri).

(6). ANPIL

Lago di Porta (Montignoso)

Fiume Magra in Lunigiana (Aulla, Licciana N,

Mulazzo, Podenzana, Tresana e Villafranca L.)

Fiume Magra II (Filattiera)

4 - Aree Addestramento Cani già autorizzate o in corso di autorizzazione di cui al PFVP 2012-2015

LA CARTOGRAFIA E'CONSULTABILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI MASSA –CARRARA (<http://gisnetwork.provincia.ms.it/LAPROVINCIA.aspx>, Piano faunistico venatorio 2012-2015)

NUMERI UTILI PER CHIEDERE INFORMAZIONI

PROVINCIA DI MASSA CARRARA-Ufficio Caccia

54100 - Massa, Via Marina Vecchia, 78

tel.0585/816568/569/579- e-mail: agricoltura@provincia.ms.it

Polizia Provinciale, Massa Via Marina Vecchia, 78 tel.0585/8168211/8203

ATC MS 13- largo Bonfigli,1- Aulla tel. 0187/ 422009

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa